



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

REGOLAMENTO DISCIPLINA TASSA SMALTIMENTO R.S.U.

Approvato con delibera del Commissario Straordinario n.297 del 20.05.1994, modificato con delibera del Commissario Straordinario n.28 del 23.4.2009 e successivamente con delibere di Consiglio Comunale n.16 del 29.04.2010 e n. 42 del 16.06.2011 (Le modifiche approvate con la delibera di C.C. n. 42/2011 avranno effetto dal 1° gennaio 2012).

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento – Principi generali

- 1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina:**
 - a) della tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
 - b) la disciplina del servizio di nettezza urbana;
così come previsto:
 - a) dall'art.8, comma 2, del D.P.R. 10.09.1982 n.915 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) dall'art. 9 quater del D.L. 9.9.1988 n.397, convertito con modificazioni dalla legge 9.11.1988 n.475;
 - c) dal D.M. 25 settembre 1991 (G.U. n.136 del 12 giugno 1991);
 - d) dal capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507;
 - e) dall'art. 39 della legge 22 febbraio 1994 n.146.
- 2. Tutta l'attività comunale relativa allo smaltimento dei rifiuti deve essere svolta con l'osservanza dei seguenti principi generali:**
 - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
 - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
 - d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e

- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiale ed energia;
- f) devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti.

Art. 2 – Assunzione del servizio in economia

1. Tutti i servizi dei rifiuti solidi urbani interni vengono assunti direttamente dal Comune, ai sensi degli artt. 3 e 8 del DPR n.915/1982 che li espleta in economia, ai sensi dell'art. 22 comma 3, lettera a) della legge 8 giugno 1990 n.142.

Art. 3 – Tutela igienico-sanitaria del servizio – Rinvio.

1. Le norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti, anche per quelli prodotti in aree non comprese nei perimetri di raccolta di cui al successivo art. 4 (art.8 comma 2 lett. a) del DPR n.915/1982), sono oggetto di apposito regolamento.
2. Con lo stesso regolamento sono stabilite le norme atte a garantire, ove necessario, fin dal conferimento, un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi o, comunque, pericolosi sotto il profilo igienico-sanitario.

TITOLO II

RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Art. 4 – Delimitazione dei perimetri di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni

1. Costituendo la raccolta dei rifiuti attività di pubblico interesse, questo Comune è impegnato ad assicurarla in tutto il suo territorio.
2. Fermo restando che il servizio dovrà essere comunque assicurato in tutti i centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, come tali riconosciuti ai fini del censimento della popolazione residente, nonché alle loro immediate periferie, vengono delimitati come segue i perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta:
 - 1) dei rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o dai altri insediamenti civili in genere;
 - 2) dei rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o dai altri insediamenti civili in genere, di cui ai nn.1 e 2 dell'art. 2 comma 3 del DPR n.915/1982;
3. Con motivata deliberazione della Giunta Comunale, potrà essere ampliato il perimetro come delimitato al precedente comma. Con la stessa deliberazione la Giunta comunale dovrà però dare atto che l'ampliamento delle zone può essere assicurato con una più razionale organizzazione del lavoro senza che ne derivino maggiori spese, a qualsiasi titolo, a carico del Comune.
4. Ove, invece, dalla modificazione del perimetro come prima delimitato, consegua una maggiore spesa per il bilancio comunale, le variazioni dovranno essere

apportate nel rispetto dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990 n.142.

Art. 5 – Estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi
(art. 59 c.2 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507)

1. Il regime di privativa del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni viene esteso ai seguenti insediamenti sparsi, siti oltre le zone perimetrale come al precedente art. 4.

Art. 6 – Modalità della raccolta dei rifiuti urbani

1. La raccolta dei rifiuti solidi urbani interni sarà assicurata dal personale dipendente con i mezzi che il Comune assegnerà per detto servizio.
2. Per una razionale organizzazione del servizio, anche al fine del contenimento dei costi, la raccolta:
 - a) potrà essere programmata per zona, in ogni fissi, pe quanto riguarda i rifiuti di cui al precedente art. 4 comma 2 n.1;
 - b) potrà essere fatta dietro richiesta per quanto riguarda i rifiuti di cui al precedente art. 4 comma 2 n.2.
3. Il Sindaco, con propria ordinanza, fisserà i programmi di raccolta di cui al comma 2, nonché i relativi orari.

Art. 7 – Divieto di accesso nella proprietà privata

1. E' fatto divieto, al personale addetto al servizio, di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle proprietà private.
2. In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, gli interessati potranno ottenere l'autorizzazione per il deposito dei rifiuti destinati al ritiro all'interno della proprietà privata.
3. L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere richiesta dagli interessati con domanda in carta da bollo; potrà essere rilasciata (sempre in carta da bollo) solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento. Il Comune, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in dipendenza della detta autorizzazione fatto salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

Art. 8 – Recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia

1. Il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia è assicurato, in tutto il territorio comunale, mediante:
 - a) l'incoraggiamento di iniziative di Enti e di privati nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spezzamento e scarica sul suolo e nel suolo, dei rifiuti di qualsiasi provenienza;
 - b) l'eventuale installazione di recipienti per consentire agli utenti del servizio una prima cernita (vetro, carta, ferrami e metalli in genere) dei rifiuti.

Art. 9 – Distanze e capacità dei contenitori

(art. 59 comma 1 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507)

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti devono essere collocati ad una distanza massima di ml:....//.....dall'immobile soggetto a tassazione e devono avere una capacità di lt..... /persona/giorno.
2. La distanza si misura seguendo il percorso più breve calcolato dall'accesso esterno dell'immobile al contenitore.

Art. 10 – Servizio di raccolta non in regime di privativa

(art. 59 commi 2 e 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507)

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e speciali assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni e speciali assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:
 - a) in misura pari al 40% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è inferiore a 500 metri;
 - b) in misura pari al 30% della tariffa se la suddetta distanza supera 500 metri e fino a 800 metri;
 - c) in misura pari al 20% della tariffa se la suddetta distanza supera 800 metri e fino a 1.000 metri;
 - d) in misura pari al 10% della tariffa per distanze superiori a 1.000 metri.

Art. 11 – Riduzione del tributo per disfunzioni nel servizio

(art. 59 comma 4 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507)

1. Previa formale e motivata diffida scritta dell'utente al Gestore del servizio di nettezza urbana ed ai competenti uffici comunali attestante una grave violazione delle prescrizioni previste dal regolamento del servizio di nettezza urbana (in merito alla distanza e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta), ove non si provveda da parte del Comune entro 60 giorni a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è dovuto in misura pari al 40% qualora si configurino tali gravi violazioni, considerando tali i casi in cui:
 - a) la distanza tra i locali o le aree occupate ed il più vicino contenitore è almeno pari a mt. 400;
 - b) non sia rispettato di oltre il 30% il limite minimo della capacità dei contenitori previsto dal regolamento;
 - c) non venga rispettata la frequenza della raccolta stabilita dal regolamento.
2. In caso di interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che comporti il mancato svolgimento del servizio, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa pari al 60% e relativa al periodo di interruzione.
3. Le riduzioni di cui al presente comma, se riconosciute dovute a conclusione della relativa istruttoria tecnica da parte del competente ufficio comunale, sono computate in relazione

ai bimestri solari di irregolare servizio e debitamente rimborsate.

TITOLO III

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 12 – Istituzione e scopo del servizio

1. Ai sensi dell'art.9 quater del D.L. 9 settembre 1988 n.397, convertito con modificazioni nella legge 9 novembre 1988 n.475 e del D.M. 29 maggio 1991 (G.U. n.136 del 12 giugno 1991) le attività di smaltimento dei rifiuti sono svolte con modalità volte ad assicurare la raccolta differenziata con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti.
2. La raccolta differenziata è finalizzata a:
 - a) diminuire il flusso di rifiuti da smaltire tal quali;
 - b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
 - d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
 - e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

Art. 13 – Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si definisce:
 - per *raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani*: il conferimento e la raccolta separata di frazioni degli stessi;
 - per *rifiuti urbani pericolosi*: quelli così definiti dalla deliberazione del Comitato interministeriale di cui all'art.5 del D.P.R. 10 settembre 1982 n.915 e successive integrazioni, meglio specificati nel successivo art.14;
 - per *frazione umida*: i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti solidi urbani;
 - per *frazione secca*: i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante contenuto energetico ovvero valorizzabili come materie prime secondarie;
 - per *rifiuti ingombranti*: quelli così definiti dall'art.2 comma 2 del DPR 10 settembre 1982 n.915 e precisamente: beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o dal altri insediamenti civili in genere;
 - per *frazioni recuperabili*: le frazioni di rifiuti che, per le loro caratteristiche quali-quantitative e per le condizioni di mercato, siano suscettibili di recupero;
 - per *recupero*: ogni azione intesa ad ottenere, mediante impiego, riciclaggio, riutilizzo dei rifiuti, materie prime secondarie e/o energia.

Art. 14 – Rifiuti urbani pericolosi

- 1. In conformità a quanto stabilito dalla delibera del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del DPR 10 settembre 1982 n.915,, con considerati pericolosi i seguenti rifiuti urbani:**
 - batterie e pile;
 - prodotti e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T" e/o "F";
 - prodotto farmaceutici.
- 2. Il servizio di raccolta e smaltimento di detti rifiuti viene istituito ai sensi dell'art.3 1° comma del D.L. 31 agosto 1987 n.361, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987 n.441 e del D.M. 29 maggio 1991 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.134 in data 12 giugno 1991.**

Art. 15 – Organizzazione della raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi

- 1. Il servizio, istituito come al precedente articolo, è organizzato come segue:**
 - a) la raccolta dei rifiuti pericolosi sarà fatta con appositi contenitori speciali in cemento o in polietilene o altro materiale la cui idoneità allo scopo dovrà comunque essere certificata a cura della ditta fornitrice, contenitori che saranno dislocati sul territorio comunale.**
 - b) Lo smaltimento dei rifiuti pericolosi come dalla precedente lett.a) sarà affidato con apposita convenzione.**
- 2. E' fatto tassativo obbligo a tutti di depositare i rifiuti urbani pericolosi nei detti contenitori.**
- 3. La Giunta comunale coinvolgerà, inoltre, i soggetti che svolgono attività di commercio dei prodotti suindicati, favorendo forme di restituzione da parte degli acquirenti.**

Art. 16 – Frazione umida e frazione secca dei rifiuti solidi urbani

- 1. Il servizio della raccolta della frazione umida e della frazione secca dei rifiuti solidi urbani sarà assicurato, con gradualità, su tutto il territorio comunale.**
- 2. Il servizio sarà avviato, prioritariamente, presso le utenze collettive, pubbliche e private, quali mense, ristoranti, alberghi ecc.**
- 3. I rifiuti dovranno essere conferiti presso gli appositi contenitori, all'uopo predisposti, separando la frazione umida dalle restanti.**

Art. 17 – Rifiuti ingombranti

- 1. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti deve avvenire in modo da consentire il recupero dei beni reimpiegabili, di materie prime secondarie ed energia e la separazione delle componenti dannose o nocive per l'ambiente e la salute pubblica.**
- 2. la raccolta sarà effettuata a richiesta dei cittadini, con pagamento del corrispettivo da determinarsi con separato, successivo provvedimento tenuto conto dei costi che il servizio comporta.**

Art. 18 – Raccolta di vetro, plastica e metallo

- 1. Per la raccolta dei materiali in vetro, plastica e metallo provenienti dalle utenze domestiche, con provvedimento della giunta comunale, saranno disposte le**

installazioni di appositi contenitori, opportunamente contrassegnati con simboli che rendano agevole il conferimento da parte degli utenti.

Art. 19 – Raccolta convenzionata dei rifiuti diversi dai rifiuti solidi urbani

1. la raccolta dei rifiuti nei centri in cui si svolge attività di vendita e/o preparazioni alimentari ivi comprese le attività di ristorazione collettiva, nonché la raccolta operata a seguito di convenzione per rifiuti provenienti da uffici, attività artigianali e commerciali, deve avvenire sulla base dei principi della raccolta differenziata di cui agli articoli precedenti.

Art. 20 – Localizzazione e tipologia dei contenitori

1. La raccolta dei rifiuti rientranti nella raccolta differenziata dovrà avvenire a mezzo di contenitori speciali che saranno collocati come segue:

<i>Frazione secca RSU</i>	<i>Cassonetti</i>
<i>Frazione umida RSU</i>	<i>Cassonetti</i>
<i>Vetro</i>	<i>Campane e cassonetti</i>
<i>Plastica</i>	<i>Campane e cassonetti</i>
<i>Metalli</i>	<i>Trespoli e centri di raccolta</i>
<i>Carte e cartone</i>	<i>Cassonetti</i>

Art. 21 – Modalità di conferimento da parte degli utenti

1. Gli utenti sono obbligati a conferire i veri tipi di rifiuti, suddivisi come al precedente art.20, negli appositi relativi contenitori e punti di raccolta predisposti dal comune.
2. Il Comune provvederà a fornire ad ogni famiglia apposite pattumiere dove separare gli avanzi alimentari dal resto della spazzatura.

Art. 22 – Frequenza della raccolta

1. In armonia con quanto disposto dal precedente articolo 6, per la raccolta differenziata il Sindaco firmerà, con apposita ordinanza, i programmi di raccolta ed i relativi orari, tenendo conto, in particolare, delle esigenze di carattere igienico-sanitario e delle successive fasi di smaltimento dei rifiuti raccolti.

Art. 23 – Frequenza e modalità di lavaggio e disinfezione dei contenitori

1. La frequenza e le modalità di lavaggio e disinfezione dei contenitori, trovano disciplina nell'apposito regolamento concernente la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti, da approvare in consiglio comunale.

Art. 24 – Modalità di affidamento agli utenti di contenitori a tipologie particolari

1. In relazione all'attivazione delle diverse fasi di raccolta differenziata, la giunta comunale firmerà, con proprio provvedimento, le modalità di affidamento, agli utenti, dei contenitori a tipologie particolari.

Art. 25 – Informazione agli utenti

1. Al fine di rendere funzionale l'andamento dei servizi di raccolta differenziata, il competente servizio comunale informa l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulle:
 - a) frazioni di rifiuti da raccogliere;
 - b) modalità di conferimento;
 - c) destinazioni delle singole frazioni raccolte;
 - d) motivazioni della raccolta differenziata;
 - e) esigenze di collaborazione dei cittadini.
2. I messaggi devono essere tradotti in efficaci immagini da riprodursi in manifesti murali, locandine per negozi e mezzi pubblici, spot, inserzioni ecc.; inoltre dovrà essere indicato come e dove vanno depositati i vari tipi di rifiuti da riciclare o da neutralizzare perché pericolosi.

Art. 26 – Rapporti con i consorzi nazionali obbligatori

1. Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata, i rapporti tra il Comune e i consorzi nazionali obbligatori, istituiti ai sensi dell'art. 9 quater comma 2 della legge n.475/88, sono disciplinati dalla convenzione di cui all'art.9 quater, comma 4, della legge citata.
2. Tale convenzione definirà, in particolare, i seguenti aspetti:
 - a) le modalità di consegna e ritiro del materiale raccolto;
 - b) la copertura degli oneri relativi;
 - c) l'organizzazione di attività promozionali comuni per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
 - d) le modalità e le scadenze dei rendiconti consuntivi periodici.

Art. 27 – Associazioni di volontariato

1. Le associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previo assenso del Comune.
2. L'Associazione di volontariato interessata dovrà presentare apposita istanza, in una con l'atto costitutivo, specificando la/le frazione/i di rifiuto che intende raccogliere, le modalità di raccolta e di smaltimento ed i mezzi di cui dispone per garantire l'igiene e la sicurezza nel lavoro da svolgere.
3. La giunta comunale, su relazione dell'apposito servizio, procederà al rilascio dell'eventuale relativo assenso.

TITOLO IV

APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

ART. 28 APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei

Rifiuti Solidi Urbani interni nel Comune di Marigliano in attuazione delle disposizioni contenute nel Capo III del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive integrazioni e modifiche legislative. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs 03/04/2006, n. 152.

ART. 29 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento integra o modifica la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo.

ART. 30 GETTITO COMPLESSIVO DELLA TASSA ANNUALE E COMMISURAZIONE DELLE TARIFFE

1. Il gettito complessivo presunto della tassa viene determinato secondo i principi stabiliti dall'art. 61 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, in misura pari ad una percentuale del costo di esercizio di cui al comma 2 del medesimo art. 61 da stabilirsi all'atto della deliberazione di approvazione delle tariffe unitarie per unità di superficie relative ai locali ed aree assoggettati alla tassa.

2. Dal costo complessivo del servizio viene dedotto un importo pari al 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 61, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993, al fine di stabilire il costo di esercizio.

ART. 31 PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuata dalla legge cui si fa quindi rinvio.

2. Per i locali ad uso abitativo, affittati con mobilio a studenti o stranieri, la tassa è dovuta dal proprietario, quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo non superiore all'anno.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

ART. 32 LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, si considerano locali tassabili:

a) Tutti i vani, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, fatta eccezione per quelli dichiarati non tassabili ai sensi del successivo art. 7;

b) I vani secondari o accessori di quelli di cui alla precedente lett. a) (ingressi, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc), nonché quelli delle costruzioni costituenti pertinenze o dipendenze di altre, anche se da queste separate, al cui servizio siano destinate in modo permanente o continuativo ovvero con le quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale (rimesse, autorimesse, ecc);

2. Agli effetti di cui al comma 1, si considerano tassabili le aree scoperte operative, cioè adibite a qualsiasi uso e destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di attività (quali, a titolo esemplificativo, le aree adibite a posteggi e parcheggi, sale da ballo all'aperto, distributori di carburante, cinema, banchi di vendita all'aperto, ecc.).

ART. 33 LOCALI ED AREE NON ASSOGGETTABILI A TASSA

1. Ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. n. 507/93, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

2. Presentano tale caratteristica, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m.1,50 nella quale non sia possibile la permanenza;

c) aree del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti; fanno eccezione le occupazioni o detenzioni di parti comuni in via esclusiva;

d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

e) unità immobiliari prive di mobili, suppellettili e degli allacciamenti idrici ed elettrici;

f) fabbricati danneggiati, non utilizzabili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

g) edifici o loro parti (quali chiese e cappelle private) in cui viene praticato esclusivamente il "culto divino".

2 bis. Non sono soggette alla tassa le aree scoperte pertinenziali o accessorie, quali balconi, giardini, parcheggi gratuiti per clienti e dipendenti, ecc.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

L'esclusione delle superfici è concessa dall'ufficio, a partire dall'anno solare di presentazione della denuncia originaria o di variazione, a seguito della presentazione da parte dell'interessato di adeguata documentazione tecnica che evidenzi la tipologia di rifiuto prodotto, le modalità previste di smaltimento, i diversi reparti di formazione rifiuti tali da consentire il computo delle superfici di formazione dei rifiuti urbani e/o assimilati e di quelli pericolosi e/o non pericolosi non assimilati.

Le istanze non complete della predetta documentazione sono considerate improcedibili ed archiviate d'ufficio.

ART. 34 LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA

(modificato con delibera di C.C. n. 42 del 16.06.2011)

1. Per le attività sotto elencate, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, la superficie relativa viene detassata secondo le percentuali di riduzione a margine indicate. La detassazione viene accordata a partire dall'anno solare di presentazione della denuncia originaria o di variazione ed a seguito della presentazione da parte dell'interessato di adeguata documentazione tecnica che evidenzi la tipologia di rifiuto prodotto e le modalità previste di smaltimento. Le istanze non complete della predetta documentazione sono considerate inammissibili ed archiviate d'ufficio.

ATTIVITA'	Percentuale di riduzione superficie %
Lavanderie e tintorie, falegnamerie, elettrauto, gommisti, distr. carburante, lavor. metalli e materie plastiche, laboratori di analisi, dentistici e di radiologia.	30
Laboratori fotografici, eliografie, tipografie, stamperie, autofficine per ripar. Veicoli, metalmeccanici.	35
Autoservizi , autolavaggi.	10
Pelletterie, caseifici, pasticcerie, Bar, Pizzerie e Attività di Ristorazione, imbianchini, tinteggiatori, macellerie.	20
Laboratori di ceramica, autocarrozzerie, lucidatura mobili, orafi.	60
Officine di carpenteria metallica, fabbri, lavorazione acciaio, tornitori, autodemolitori.	40
Verniciatura, fonderie	50
Marmisti, vetrerie, cantieri navali, lapidei, manif. in cemento, materiali edili.	25

2. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia. In caso di impossibilità di applicazione di tale criterio, sarà applicata la percentuale di riduzione della superficie pari al 5%.

ART. 35 INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La disciplina dell'inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree è stabilita dalla legge a cui si fa rinvio.
3. Gli eredi sono soggetti ai medesimi oneri ed obblighi previsti per la cessazione dell'uso del locale od area.

ART. 36 COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è commisurata in base alla qualità e quantità medie ordinarie per unità di superfici imponibili dei rifiuti solidi urbani interni e speciali assimilati agli urbani, producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento.
2. *Il costo dello smaltimento viene ripartito tra le categorie di utenze domestiche e non domestiche, secondo la tipologia dei rifiuti e le caratteristiche che presenta la realtà del Comune di Marigliano. Tale riparto viene effettuato all'atto della deliberazione di approvazione delle tariffe.*
3. I coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti derivanti dalle utenze non domestiche, individuati avendo come riferimento i coefficienti potenziali di produzione rilevati dalle tabelle allegate al "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti (D.P.R. n. 158/99)" e tenuto conto delle caratteristiche che presenta la realtà del Comune di Marigliano, sono riportati, al fianco di ciascuna categoria, nel successivo articolo.

ART. 37 CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE E TARIFFE

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree sono suddivisi nelle seguenti

21 categorie secondo l'uso cui sono, effettivamente e di fatto, destinate, riportando al fianco di ciascuna categoria relativa alle utenze non domestiche il coefficiente di produttività determinato ai sensi del precedente articolo:

- 1) **Abitazioni private, bed and breakfast;**
 - 2) **Box ed altre pertinenze abitative;**
 - 3) **Alberghi, pensioni, locande, residence, organizzazione di ricevimenti, feste, spettacoli, corsi, convegni, locali notturni (con somministrazione di pasti) [Coeff. 1,40];**
 - 4) **Alberghi, pensioni, locande, residence, organizzazione di ricevimenti, feste, spettacoli, corsi, convegni, locali notturni (senza somministrazione di pasti) [Coeff. 1,00];**
 - 5) **Ristoranti, pizzerie, trattorie, tavole calde, pub, rosticcerie, pizzerie al taglio, mense e relative aree scoperte; esercizi di vendita fiori, pescherie, ortofrutta [Coeff. 2,40];**
 - 6) **Supermercati ed esercizi di vendita alimentari, non altrove classificati. Ipermercati di generi misti [Coeff. 2,00];**
 - 7) **Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, chioschi per somministrazione bevande [Coeff. 2,20];**
 - 8) **Esercizi commerciali non alimentari, non altrove classificati [Coeff. 1,90];**
 - 9) **Esercizi di vendita all'ingrosso di beni non alimentari, non altrove classificati. Attività commerciali con superficie prevalentemente espositiva, quali: autosaloni, vendita di motoveicoli, mobili, macchinari, elettrodomestici e simili [Coeff. 1,00];**
 - 10) **Scuole di ballo, autoscuole, sale da gioco, antiquari, saloni di bellezza, sale da ballo e divertimento in genere [Coeff. 1,70];**
 - 11) **Studi ed uffici professionali ed artistici [Coeff. 1,70];**
 - 12) **Teatri, cinema, banche, farmacie, ambulatori e laboratori di analisi cliniche. Attività di servizi, non comprese in altre categorie [Coeff. 1,90];**
 - 13) **Imprese industriali ed artigianali, non altrove individuati. Esercizi di vendita all'ingrosso di beni alimentari, non altrove classificati [Coeff. 1,60];**
 - 14) **Imprese edili, marmisti, lapidei, autodemolitori [Coeff. 1,40];**
 - 15) **Imprese di autotrasporti, noleggio veicoli, distributori di carburante, autolavaggi [Coeff. 1,30];**
 - 16) **Scuole private [Coeff. 1,50];**
 - 17) **Uffici ed enti pubblici, caserme, impianti sportivi e palestre, ospedali, cliniche, case di cura, collegi, convitti, case di riposo e comunità in genere [Coeff. 2,00];**
 - 18) **Parchi gioco e divertimento, rimesse adibite ad esclusiva custodia, aree scoperte ad uso diverso da quello dei relativi locali [Coeff. 0,70];**
 - 19) **Aree adibite a parcheggio [Coeff. 0,40];**
 - 20) **Imprese agricole, locali parrocchiali, circoli e associazioni, i cui locali ed aree non sono destinati ad usi altrove classificati [Coeff. 0,80];**
 - 21) **Grandi aziende di pubblici servizi [Coeff. 0,90].**
- 2. Ai locali accessori o pertinenziali viene applicata la tariffa relativa alla classe di appartenenza dell'attività principale.**
- 3. Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente all'uso.**
- 4. Quando uno stesso fabbricato o porzione di esso, locale od area è adibito a diversi usi, si applica la tariffa corrispondente all'attività prevalente, considerando tale quella con la superficie tassabile maggiore. Su richiesta e presentazione della documentazione necessaria da parte del contribuente, si applicheranno tariffe corrispondenti a ciascun uso diverso.**
- 5. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.**
- 6. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.**

ART. 38 TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. La tariffa unitaria viene ridotta, per particolari condizioni d'uso, come dal seguente prospetto:

	DESCRIZIONE	RIDUZ. APPLIC.	PERC. APPLIC. TASSA
1	Abitazioni con unico occupante, comprovate dalle iscrizioni nelle anagrafi della popolazione residente	20%	80%
2	Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune	20%	80%
3	I locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività	20%	80%
4	Utente che, versando nelle circostanze di cui al numero 2, risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale	20%	80%
5	Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale	30%	70%

2. Le riduzioni di cui al comma precedente saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentate e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette e non sono cumulabili tra di loro e con le altre riduzioni previste dal vigente regolamento.

3. Le richieste di riduzioni, da compilarsi su modelli conformi a quelli messi a disposizione dal comune e complete di tutti i dati previsti, devono essere inviate a mezzo posta o presentate all'ufficio tributi, che ne rilascerà ricevuta.

4. Le domande presentate incomplete saranno considerate improcedibili fino a quando non saranno integrate con i dati mancanti.

5. In caso di accettazione della domanda, l'ufficio tributi provvederà ad iscrivere a ruolo per gli anni successivi la tariffa ridotta, senza l'obbligo di notificare all'interessato l'avviso di accertamento; è necessario invece, in caso di rigetto della domanda, la notifica del provvedimento.

6. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 66, comma 6, del D.Lgs. n. 507/93.

Art. 39 AGEVOLAZIONI

1. In applicazione dell'art. 67 del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507, il Comune, oltre alle tariffe ridotte di cui all'articolo precedente, può prevedere speciali agevolazioni, sotto forma di riduzioni ed, in via eccezionale, di esenzioni.

2. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 40 RIDUZIONI PER ATTIVITA' DI RECUPERO

- 1. Il produttore che dimostri di avviare correttamente al recupero – ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 – rifiuti speciali dichiarati assimilati agli urbani ha diritto ad una riduzione a consuntivo del tributo, mediante sgravio della tassa iscritta a ruolo o rimborso di quella già pagata.**
- 2. A tal fine il produttore deve inoltrare apposita richiesta all'ufficio tributi dell'Ente entro il 30 aprile di ogni anno, allegando la seguente documentazione:**
 - a) dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, nella quale siano indicate la quantità totale e la percentuale di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviata al recupero rispetto al totale di rifiuti speciali assimilati prodotti nell'anno precedente;**
 - b) copia dei registri di carico e scarico;**
 - c) copia della fattura che il riciclatore emette a carico del produttore per avviare i rifiuti al recupero.**

Sulla base della richiesta presentata, verranno applicate le seguenti percentuali di riduzione:

- Ristoranti e simili: 5%;**
- Attività artigiane: 10%;**
- Attività industriali: 20%;**
- Esercizi commerciali: 40%.**

3. (come modificato con la delibera di C.C. n.42 del 16.06.2011) E' prevista una riduzione del 30% della tassa per le utenze domestiche che provvedono a smaltire i propri rifiuti organici mediante la pratica del compostaggio, con l'utilizzo delle metodologie quali il cumulo, la concimaia, la cassa di compostaggio e la compostiera (o bio-composter), secondo le modalità consentite dalla legge; tale attività dovrà essere svolta su un'area scoperta, pertinenziale della propria abitazione, non arrecando pericolo d'ordine igienico sanitario.

4. (comma aggiunto con la delibera di C.C. n.42/2011) Le utenze domestiche che praticano il compostaggio con l'utilizzo di strumenti riconosciuti idonei dalle autorità competenti e verifiche del settore Ambiente, possono usufruire della riduzione della tassa presentando apposita istanza entro il 31 dicembre di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno seguente. All'istanza è necessario allegare planimetria dell'immobile. L'istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purchè non siano mutate le condizioni, con l'obbligo per l'utente di comunicare al Comune la cessazione dell'attività di compostaggio.

5.(comma aggiunto con la delibera di C.C. n.42/2011) In fase di prima applicazione delle modifiche introdotte, la riduzione del 30% sarà applicata, con efficacia dal 1° gennaio 2012, anche a coloro che hanno presentato apposita istanza nell'anno 2011, secondo le prescrizioni del regolamento allora vigente.

6.(comma aggiunto con la delibera di C.C. n.42/2011) La presentazione dell'istanza da parte dell'utente autorizza il Comune a provvedere alla verifica iniziale ed alle verifiche periodiche, al fine di accertare l'effettivo svolgimento della pratica di compostaggio.

ART. 41 DENUNCE DI OCCUPAZIONE, DI VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. I soggetti indicati nell'art. 63 del D.Lgs. n. 507/93 sono tenuti a presentare, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, che deve contenere:

- Codice fiscale;

- Dati anagrafici del dichiarante e delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale, o che dimorano nell'immobile a disposizione (oppure i dati anagrafici dei rappresentanti legali, la denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché la loro sede, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, codice ISTAT dell'attività);

- Destinazione, ubicazione, dati catastali dell'immobile, superficie tassabile, ricordando che quest'ultima, ai sensi del comma 3 dell'art. 70 del D.Lgs 507/93, non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138;

- data di inizio dell'occupazione o detenzione.

2. La denuncia originaria, così come quella di variazione o cessazione, deve essere redatta su modelli conformi a quelli predisposti dall'ufficio tributi e messi a disposizione dei contribuenti presso gli uffici comunali; dovrà quindi essere inviata a mezzo posta o presentata a presso l'ufficio tributi che ne rilascerà ricevuta. Nel caso in cui siano contenuti tutti i dati previsti dal comma 1, si considerano quali denunce tutte le pratiche presentate dai contribuenti agli uffici comunali anche a fini diversi da quelli tributari (iscrizioni anagrafiche, comunicazioni di aperture di vicinato, ecc.).

3. In caso di tardiva presentazione della denuncia di variazione, l'ufficio tributi provvederà ad apportare la variazione dell'iscrizione a ruolo per l'anno solare successivo, senza l'obbligo di notificare all'interessato alcun avviso, salvo il recupero della maggiore tassa dovuta.

ART. 42 COLLEGAMENTI TRA UFFICIO TRIBUTI ED ALTRI UFFICI

1. Per consentire una efficace lotta all'evasione, i seguenti uffici comunali dovranno assicurare all'ufficio tributi quanto segue:

A) UFFICIO TECNICO:

- 1) ogni possibile collaborazione per quanto attiene tutte le pratiche di propria competenza.
- 2) la trasmissione periodica dell'elenco dei permessi di costruire, dei certificati di abitabilità, agibilità, fine lavori etc..

B) UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA:

- 1) gli adempimenti di cui alla precedente lettera A), punto 1;
- 2) la trasmissione mensile dell'elenco delle comunicazioni di cessioni di fabbricato e di qualsiasi altro provvedimento che possa comportare effetti sull'applicazione della tassa;
- 3) l'accesso ai locali ed aree nel rispetto dell'art. 73, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93 secondo le richieste impartite dal funzionario responsabile della tassa.

C) UFFICIO COMMERCIO:

- 1) gli adempimenti di cui alla precedente lettera A), punto 1;
- 2) la trasmissione mensile di qualsiasi provvedimento che possa comportare effetti sull'applicazione della tassa;

D) UFFICIO ANAGRAFE:

- 1) la comunicazione mensile di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.

E) UFFICIO ECOLOGIA E N.U.:

1) gli adempimenti di cui all'art. 11 del presente regolamento.

2. Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza ai contribuenti.

ART. 43 ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E SANZIONI

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. n. 507/93 e dalle altre fonti legislative.

2. Al fine dello svolgimento delle attività di controllo il Comune può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici, per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione, a norma dell'art. 71, comma 4, del D.Lgs 507/93.

3. In caso di denuncia infedele, incompleta o omessa si applicano le disposizioni dei commi 161-162 dell'art. 1 della L. 296/06.

4. La variazione dell'ammontare della tassa dovuta al cambio di categoria o alla variazione della tariffa, nonché la variazione del nominativo del soggetto passivo, componente dello stesso nucleo familiare, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento, così come nel caso di applicazione della procedura disciplinata dal 3° comma dell'art. 70 del D.Lgs. n. 507/93.

ART. 44 MEZZI DI CONTROLLO

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite la rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, il Comune può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. n. 507/93 ed applicando le sanzioni previste dal comma 162 dell'art. 1 della L. 296/06.

2. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

ART. 45 RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere lo sgravio o il rimborso della Tassa iscritta a ruolo riconosciuta non dovuta nel termine di 5 anni dalla data in cui è avvenuto il pagamento o è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso è disposto dall'ufficio competente entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta e previa verifica della legittimità.

3. Suddetto termine si applica anche ai rapporti pendenti, secondo la normativa previgente, alla data del 01/01/2007.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 46 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o speciali assimilati agli urbani, prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche, di uso pubblico o aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 507/93. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

- 2. La tariffa per metro quadro di superficie occupata è determinata in base a quella, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata del 50%.**
- 3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.**
- 4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto a seguito del pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente al pagamento del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, all'atto del rilascio dell'autorizzazione e con il medesimo modello di versamento previsto dal regolamento per l'applicazione del canone.**
- 5. In caso di occupazione abusiva, la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.**
- 6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme relative alla tassa annuale.**

ART. 47 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Al presente regolamento, che entrerà in vigore il 1/1/2009, verranno applicate, se compatibili, le norme disciplinate dal regolamento generale delle entrate tributarie e non tributarie.